

Presidente. Chi approva quest'articolo 1, insieme con le appendici, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Con decreto ministeriale saranno approvate le norme, condizioni e modalità di applicazione delle tariffe per trasporti di cui nel precedente articolo 1, e verrà stabilita la data di attuazione delle tariffe medesime, la quale non potrà essere protratta oltre sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

(È approvato).

La votazione di questo disegno di legge seguirà in una delle prossime sedute.

Discussione del disegno di legge: Sistemazione dei crediti del Tesoro per contributi nelle spese dello Stato.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Sistemazione dei crediti del Tesoro per contributi nelle spese dello Stato.

Si dia lettura del disegno di legge.

Del Balzo Gerolamo, segretario, legge: (Vedi *Stampato* n. 217-A).

Presidente. Onorevole ministro, consente che la discussione segua sul disegno di legge della Commissione?

Di Broglio, ministro del tesoro. Sì.

Presidente. Non essendovi alcun iscritto e nessuno chiedendo di parlare nella discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Sono condonati gli interessi di mora a tutto il 30 giugno 1901 rimasti finora inso-

luti, sulle somme dovute allo Stato dalle Province, dai Comuni, dai Consorzi e da altri Enti ed Istituti, per quote di rimborso o di contributo nelle opere contemplate dall'articolo 1 dell'allegato B alla legge 19 aprile 1872, n. 759.

Dal 1° gennaio 1901 in poi gli interessi, di cui alla citata legge 19 aprile 1872, n. 759, sono ridotti alla misura del 4 per cento all'anno, ed estesi a tutte le somme dovute dalla detta epoca in avanti da Province, Comuni, Consorzi ed altri enti ed istituti, per rimborsi o per contributi nelle spese dello Stato, in virtù di leggi, di decreti e di convenzioni speciali, quando non ne venga soddisfatto l'ammontare alle stabilite scadenze.

Di Broglio, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di Broglio, ministro del tesoro. Avendo la Commissione modificato il termine del condono degli interessi portandolo al 30 giugno 1901, bisogna nel secondo comma di questo articolo, in principio, sostituire la data « 1° luglio 1901 » alla data « 1° gennaio 1901 », come per errore materiale è scritto nel testo della Commissione.

Zeppa, relatore. Sta bene.

Presidente. Pongo a partito questo articolo 1 con la rettificazione proposta dall'onorevole ministro. Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Art. 2.

È fatta facoltà al Governo del Re mediante decreto Ministeriale di prorogare il pagamento delle somme maturate a tutto il 31 dicembre 1900 e non versate per quote di rimborsi e di contributi contemplati nella presente legge col seguente criterio tassativo

Per un debito sino ad 1/2 dell'ammontare della sovrimposta legale dell'ente un massimo di 5 anni.

Id.	all'intero	id.	id.	10 id.
Id.	a 2 volte	id.	id.	15 id.
Id.	3	id.	id.	20 id.
Id.	4	id.	id.	25 id.
Id.	5	id.	id.	30 id.
Id.	6	id.	id.	35 id.
Id.	7	id.	id.	40 id.
Id.	8	id.	id.	45 id.
Id.	oltre 8 volte	id.	id.	50 id.